



FLC CGIL

PROPOSTE DI MODIFICA AL DISEGNO DI LEGGE 763 SUGLI AMBITI TERRITORIALI

Onorevole Presidente, on.li Commissari,

oggi siamo qui per essere ascoltati relativamente al testo del DDL 763 SUGLI AMBITI TERRITORIALI

A nostro parere il DDL oggetto della audizione odierna va nella giusta direzione nel momento in cui si prefigge lo scopo di cancellare la costituzione degli ambiti territoriali, norma che ha fatto da base a una delle misure più negative della Legge 107/2015, la cosiddetta “*chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti*”. Pertanto se da un lato le finalità del provvedimento sono condivisibili, dall’altro il testo in discussione, a nostro parere, necessita di diverse e significative revisioni. Ciò al fine di delineare un quadro di riferimento chiaro e coerente con le finalità che si prefigge ed evitare ulteriori norme che sarebbero portatrici di iniquità e divisioni nel corpo docente come nel caso dell’organico dell’autonomia.

DI SEGUITO LE NOSTRE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA

Abolizione degli ambiti e ripristino dei ruoli provinciali

Ogni riferimento ai ruoli regionali, se si vogliono evitare equivoci interpretativi, va eliminato. Sono infatti incompatibili i ruoli regionali con l’organizzazione provinciale prevista dall’ordinamento che ritorna in vigore in forza dell’art 398 del D.L.vo 297/94. Attualmente la definizione del fabbisogno di organico, le assegnazioni di cattedra, la mobilità e le utilizzazioni avvengono a livello provinciale. (Ci riferiamo all’art. 1 nuovo comma 66).

L’organico dell’autonomia include l’organico di potenziamento

Quando si parla di organico dell’autonomia è bene esplicitarne il significato specificando che esso è composto dall’organico su posto-cattedra e dall’organico su posto di potenziamento. Ciò perché talvolta si tende a considerare l’organico di potenziamento, non come una risorsa strutturale dell’istituzione scolastica, ma come una risorsa aggiunta e residuale. Tale esplicitazione è ben chiarita dai

nuovo CCNL Istruzione e ricerca del 19.4. 2018 che vede nell'organico di potenziamento un elemento funzionale alla realizzazione del PTOF al pari dell'organico di cattedra. (Ci riferiamo all'art.1 nuovo comma 68)

Da ciò consegue anche necessariamente la soppressione del comma 73 ter dove si ripropone una artificiosa suddivisione in organico di potenziamento e non di potenziamento che riguarda solo la quantità dell'organico ma non la sua suddivisione funzionale che è prerogativa assoluta delle autonomie scolastiche e della libera scelta e disponibilità dei docenti (un docente con cattedra può ben aspirare e ottenere di fare potenziamento e viceversa: tuttavia ciò non va definito per legge ma va lasciato, in quanto attinente all'autonomia didattica e organizzativa, ai singoli e agli organi collegiali e gestionali della scuola).

L'orario cattedra può anche essere di 15 ore in determinate circostanze. Eliminare la locuzione "orario pieno" che può ingenerare equivoci.

Quando si parla di orario-cattedra si intendono certamente gli orari di ordinamento (18 h per la scuola secondaria del primo e del secondo ciclo, 24 per la scuola primaria, 25 per la scuola dell'infanzia) ma non si intende, nella scuola secondaria, come orario pieno; vi sono infatti cattedre che, in determinate circostanze, il DI di costituzione dell'organico prevede rimangano tali anche a 15 ore. Da ciò la necessità di eliminare la locuzione "orario pieno", al fine di evitare la costituzione di numerosi e ingestibili spezzoni. (Ci riferiamo all'art. 1 nuovo comma 68)

Da ciò consegue anche la modifica del comma 74 lettera g) laddove si utilizza la locuzione "orario pieno"

Il docente assume la titolarità della scuola in cui ha l'incarico triennale e non di una delle scuole in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni.

La formula utilizzata per l'assunzione della titolarità di scuola va modificata perché tale assunzione di titolarità guarda necessariamente avanti e non deve "bloccare", a danno di altri, scuole su cui si è stati titolari nel passato. Dunque, il docente diventa titolare della scuola dove ha l'incarico nel 2018-19. Da qui partono tutte le operazioni successive di mobilità (Ci riferiamo all'art.1 comma 73 bis).

Acquisizione della titolarità su scuola e non più su ambito da estendere ai neo assunti

Le modalità di acquisizione della titolarità nell'istituzione scolastica (anziché su ambito) va estesa a tutto il personale docente già al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato, qualsiasi sia la graduatoria da cui provenga e non solo quelle di merito dei concorsi pubblici.

DISEGNO DI LEGGE	Proposte di modifica
<p>Art. 1.</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) i commi 18, 71, 79, 80, 81 e 82 sono abrogati;</p> <p>b) il comma 66 è sostituito dal seguente:</p> <p>«66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.»;</p> <p>c) al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell'assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell'istituto, con orario pieno a diciotto ore nella</p>	<p>b) Al nuovo comma 66 cancellare la parola "regionali" e sostituirla con "provinciali"</p> <p>«66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali <i>provinciali</i>, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.»;</p> <p>Motivazione: Il DDL si prefigge di cancellare gli ambiti lasciando però inalterato il riferimento al livello regionale dei ruoli. La modifica che si propone si prefigge di ripristinare gli organici a livello provinciale reintroducendo in proposito quanto era previsto in precedenza dal Testo unico (art. 398 D. lgs n.297/1994)</p> <p>b) al comma 68) dopo "l'organico dell'autonomia" aggiungere "che comprende l'organico di diritto e i posti di potenziamento"</p> <p>Motivazione: l'organico di scuola è composto tanto di posti cattedra che di potenziamento, entrambi concorrono alla realizzazione del Ptof così come afferma anche il CCNL/2018.</p> <p>L'unitarietà della funzione docente si rafforza sia nella copertura di ore-cattedra che in attività di ampliamento dell'offerta formativa.</p> <p>-Chiarire che "fino ad un massimo di due" si riferisce ai comuni, dopodiché va aggiunto "secondo il criterio di facile raggiungibilità".</p> <p>-Cancellare "con orario pieno"</p> <p>Motivazione: Il decreto interministeriale sugli organici prevede che una cattedra possa essere o rimanere tale anche a 15 ore. Altra cosa è la gestione di quella</p>

scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse»;

d) il comma 70 è sostituito dal seguente:

«70. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell'utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.»;

e) dopo il comma 73, sono inseriti i seguenti:

«73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito. Dall'anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato alle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui al comma 68. 73-ter. Il personale docente già titolare su cattedra alla data di entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.»;

risorsa, ben declinata nell'art.28 del CCNL 16/18. La disposizione, così come scritta nel DDL, provocherebbe un aumento spropositato di spezzoni e una impossibile costituzione di cattedre, con perdita di molte opportunità.

73 bis) Sostituire "Il personale docente titolare su ambito territoriale (...)" assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni" con "Il personale docente titolare su ambito territoriale (...) assume la titolarità presso l'istituzione scolastica in cui ha l'incarico triennale nell'a.s. 2018/19"

Motivazione: la titolarità va acquisita sulla scuola dove il docente ha l'incarico triennale nell'anno scolastico 2018/19. Attualmente "blocca" solo quel posto e non può "ipotecare" una possibile scelta sulla scuola dell'anno precedente o ancora prima. L'assunzione di titolarità al 1 settembre 2019 sottende all'operazione di verifica della disponibilità di organico che deve consentire la mobilità volontaria e d'ufficio di tutti gli interessati.

Inoltre, va soppressa l'ultima frase del comma 73 della L.107, relativa alla possibilità di ottenere la mobilità territoriale e professionale tra ambiti.

73 ter) Si propone di cancellare l'intero comma 73-ter

Motivazione:

La proposta di introdurre questo comma va respinta perché così facendo si rischia di ripristinare una suddivisione artificiosa tra docenti titolari di cattedra e docenti titolari su potenziamento. Occorre invece riaffermare che tutti i docenti della medesima scuola appartengono all'organico dell'autonomia così come recita l'art. 26 del CCNL/2018: "I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

«74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

g) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, con le modalità di cui al comma 68, ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso, venendo assegnati ad una o più classi, acquisendo la piena titolarità nell'istituto con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse».

istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all'art. 1 comma 63 della legge 107/2015 appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del ptof tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.»

g) Le modalità di acquisizione della titolarità nell'istituzione scolastica (anziché su ambito) va estesa a tutto il personale docente già al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato qualsiasi la graduatoria da cui provenga, pertanto va applicato non solo al personale assunto dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami ma anche al personale assunto mediante altre procedure quali le graduatorie ad esaurimento indicate alla lettera c) del comma 109.

Osservazione già fatta il precedenza, sia per quanto concerne "l'orario pieno", sia "venendo assegnati a una o più classi". Si acquisisce la titolarità dell'istituzione scolastica in quell'organico dell'autonomia. I criteri di utilizzo del personale e le assegnazioni ai plessi/classi/attività attiene alle varie fasi di attuazione dei compiti dell'autonomia.